

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 28168/2026 DEL 15/09/2026
Vercelli, il 15/09/2026

Spett. Ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL

e p.c AI COMUNE di CIGLIANO
 AI COMUNE di BIANZE'
 Alla PREFETTURA di VERCELLI
 Alla QUESTURA di VERCELLI
 AI COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
 AI COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
 AI COMANDO VV.FF. di VERCELLI
 AI CORPO GUARDIA DI FINANZA di VERCELLI
 All'A.S.L. di competenza
 Alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale
 All'A.C.I. di VERCELLI
 AI 118
 All'A.T.A.P. di BIELLA
 A RADIO TRAFFIC
 A Ditta 5T Srl
 All' AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 26870 DEL 03/09/2026 PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO PER LAVORI DI BITUMATURA SULLA S.P. 38 "BIANZE'-S.P.11" (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n. 988 del 14/07/2026, l'impresa **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. – SOCIETÀ BENEFIT**, con sede legale in Gossolengo (PC), risulta ditta aggiudicataria ed affidataria dei lavori indicati in oggetto;
- Con precedente **Ordinanza n. 26870 del 03/09/2026** è stata istituita la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile (esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00), per l'esecuzione di lavori di bitumatura sulle strade provinciali S.P. 3, S.P. 41, S.P. 43 e S.P. 38;
- Nel rispetto della citata ordinanza, sono stati **regolarmente ultimati** i lavori di bitumatura sulle tratte relative alla S.P. 3, S.P. 41 e S.P. 43;
- In data 14/09/2026, l'impresa affidataria ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ha inviato formale comunicazione (acquisita agli atti con prot. n. 27976) richiedendo la **proroga dell'Ordinanza n. 26870/2026**. Tale richiesta si rende necessaria per il tempo strettamente indispensabile al completamento degli interventi di fresatura e asfaltatura sulla S.P. 38, garantendo la sicurezza del traffico e l'incolumità delle maestranze;
- Vista la relazione del Tecnico Istruttore Arch. Amanda Monzani e la successiva sottoscrizione del

RUP Marzio Sguotti (prot. n. 28006 del 14/09/2026), con cui si ritiene **condivisibile e giustificata** la domanda di proroga in relazione alle tempistiche e alla natura del cantiere;

CONSIDERATO che:

- ☹ che l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - stabilisce che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari delle strade;
- ☹ che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - disciplina i poteri di sospensione o limitazione del traffico fuori dai centri abitati (competenza provinciale);
- ☹ che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza comunale);
- ☹ che l'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - vieta l'apertura di cantieri o depositi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e impone l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza;
- ☹ che gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada - definiscono nel dettaglio le caratteristiche tecniche, i colori e gli schemi di posa della segnaletica da cantiere;
- ☹ che il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, esplica gli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo e le sue disposizioni e i suoi schemi operativi continuano a essere il punto di riferimento fondamentale previsto dall'articolo 21 del Codice della Strada;
- ☹ che il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 definisce i criteri generali di sicurezza per la revisione, l'integrazione e l'apposizione della segnaletica stradale nei cantieri temporanei o mobili in presenza di traffico veicolare;
- ☹ alla luce dell'istruttoria svolta;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del T.U. della leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.);
- il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Decreto segnaletica);

CONSIDERATO che al fine di consentire l'esecuzione dei summenzionati lavori di bitumatura, tutelare la sicurezza del traffico veicolare e l'incolumità delle maestranze recando il minor disagio possibile, è necessario istituire la temporanea circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in occasione delle date e per i tratti stradali indicati ;

ORDINA

LA PROROGA dell'efficacia dell'Ordinanza n. 26870 del 03/09/2026, limitatamente alla seguente tratta stradale e con le modalità sotto specificate:

S.P. 38 – nel tratto a partire dalla rotonda della S.P. 11 per una lunghezza di circa 600 metri in direzione Bianzé dal 17 settembre 2026 **fino al giorno 18 settembre 2026 compreso** (prolungamento del termine originario del 16/09) esclusivamente nella fascia oraria **dalle ore 08:00 alle ore 18:00;**

Istituzione temporanea della circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile.

L'emissione della presente ordinanza rappresenta inoltre anche autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – della cantierizzazione stradale che si renderà necessaria per l'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa della cartellonistica resasi necessaria.

PRESCRIVE

- che l'Impresa **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT** (di seguito denominata Impresa) e/o la ditta esecutrice dei lavori installi/fornisca tutta la cartellonistica prevista a norma di legge, mantenendola in perfetta efficienza sino al termine dei lavori;
- che tutta la segnaletica, compresa eventualmente quella di avviso all'innesto con altre strade interessate se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi l'Impresa ogni e più ampia responsabilità in merito;
- che l'impianto semaforico mobile debba essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità;
- che l'Impresa appositamente incaricata provveda alla costante manutenzione in efficienza ed al controllo della prevista segnaletica stradale temporanea, conformemente alla normativa vigente in materia, per tutto il periodo di effettiva permanenza della stessa. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono le uniche responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto concesso con la presente ordinanza;
- che durante tutto il periodo delle lavorazioni sia **sempre garantito il passaggio ai mezzi di Soccorso Sanitario, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile** e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale. Inoltre dovrà essere assicurata, in qualsiasi momento, l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori;
- che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono incaricate degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo le uniche responsabili, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente. Sarà altresì a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori rispettare qualsivoglia disposizione emessa dagli Organi preposti per regolare il lavoro nelle ore più calde ai fini della salvaguardia dei lavoratori;
- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori e sotto la loro completa responsabilità oscurare, qualora necessario, l'eventuale segnaletica verticale esistente in contrasto con quella predisposta per l'esecuzione degli interventi, per tutto il periodo delle lavorazioni;
- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori;
- al termine dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità in merito.

DISPONE

- che tutti i soggetti in indirizzo, al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti, diano massima divulgazione della presente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente Scrivente.

Al di fuori dell'orario sopracitato dovrà essere sempre garantita la normale circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo modalità di cui alla Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Allegato: planimetria d'inquadramento.

Informazioni ai sensi della L. 241/90:

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Meris Vandone

Istruttore Pratica:

Architetto Monzani Amanda

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)